



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino

Tel. 0124-32150 – Fax. 0124-450746 – e-mail: polimun.sangiorgio.canavese@ruparpiemonte.it

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 82/09

Oggetto: Tutela della sicurezza urbana e contrasto della prostituzione

Il Sindaco

Premesso che:

su tutto il territorio comunale e principalmente nei tratti esterni al centro abitato delle strade provinciali (SP 53; 51; 52; 55 e 217) viene frequentemente e diffusamente esercitata l' attività della prostituzione;

che in suddette zone e per il motivo di cui sopra, si verificano comportamenti imprudenti, azzardati e pericolosi da parte di alcuni automobilisti, frenate improvvise, rapide inversioni di marcia, accostamenti al ciglio della strada senza preavviso, tanto più che le strade sono interessate da notevole traffico, con carreggiate particolarmente strette, in alcuni casi prive di pubblica illuminazione e con attraversamenti a raso e fossati ai lati;

lo stazionamento delle prostitute e la semplice fermata delle auto di coloro che contrattano prestazioni sessuali o richiedono semplici informazioni, limita il diritto di accesso alle proprietà private;

l' esercizio del meretricio, anche per l' abbigliamento indecoroso e l' atteggiamento indecente è fonte di turbativa pubblica e di pericolo per la circolazione stradale e causa di un abbandono quotidiano di ogni genere di rifiuto, compresi preservativi usati, con il conseguente rischio per la salute ed igiene pubblica.

Atteso che il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria, ai sensi dell' art. 823, co 2 del codice civile, deve tutelare sia la salute pubblica che i beni del demanio e come ufficiale di Governo, ai sensi dell' articolo 54 del Dlvo 267/2000, come modificato dalla DL 92/2008 (pacchetto sicurezza), convertito nella legge 125/2008, può adottare provvedimenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana

Visti gli Artt. 6 e 7 del Dlvo 285/92 (Nuovo Codice della Strada), smi e regolamento di esecuzione, gli artt. 50 e succitato 54 del Dlvo 267/2000, la legge 833/1978; gli artt. 3 e 5 della Legge 65/1986 e la legge 689/1981

Al fine di tutelare la decenza ed il decoro cittadino, di impedire il verificarsi di situazioni pericolose sotto il profilo igienico-sanitario e della circolazione stradale, di consentire il libero accesso alle strade pubbliche o assoggettate ad uso pubblico ed a quelle private da parte degli aventi diritto

Ordina

Su tutto il territorio del Comune di San Giorgio Cse, sia vietato a chiunque intrattenersi per assumere informazioni e/o contrattare prestazioni di natura sessuale, secondo le modalità descritte in premessa, con coloro che manifestano, con il loro comportamento, l' intenzione di voler offrire tali prestazioni. Se il soggetto è a bordo di un veicolo, la violazione di codesta ordinanza si concretizza, anche con la semplice fermata, finalizzata a stabilire un contatto con il soggetto dedito alla prostituzione.

Sia inoltre vietato l' accesso con i veicoli a motore in tutte le strade " di campagna " (interpoderali e vicinali) che si immettono sulle strade provinciali di cui sopra.

Sanzioni:

La violazione della predette disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell' art. 7 bis del Dlvo 267/2000 e smi, per un importo che varia da euro 250,00 a 2'500,00 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di euro 500,00 entro 60 giorni dalla notifica.

Resta salva la possibilità da parte degli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare ai sensi e per gli effetti dell' art 13 della Legge 689/81 e smi ed applicare eventuali sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti

Disposizioni:

La corretta applicazione della predetta ordinanza da parte delle forze dell'ordine

La pubblicazione all' albo pretorio ed ogni altro modo di pubblicità, che non sia in contrasto che le normative vigenti

La comunicazione per conoscenza agli Enti interessati

Ricorsi:

Ai sensi dell' Art. 18 della Legge 689/81, il Sindaco è autorità competente per l' invio di eventuali scritti difensivi e richiesta di audizione

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dall' affissione all' albo pretorio o alternativamente e per i soli motivi di legittimità al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

San Giorgio Cse, lì 30.11.2009

Il Sindaco
ARRI Guido Massimo

VU/ av